

# Polizia Commerciale : VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI – Nota di indirizzo dell'ANCI sullo “street food agricolo”

Il Dipartimento Attività Produttive dell'ANCI, il 5 marzo 2018, ha emanato, dopo quella del 9 settembre 2013, una nuova *“Nota di indirizzi in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018)”* fornendo alle Amministrazioni comunali indicazioni interpretative della normativa in tema di **vendita diretta dei prodotti agricoli** svolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in particolare, riguardo all'effettuazione della c.d. *“somministrazione non assistita”* nell'ambito della predetta attività di vendita.

Confermando la validità di quanto argomentato nella precedente Nota del 9 settembre 2013, il Dipartimento, con la presente, ritiene di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle corrette modalità applicative delle **novità legislative introdotte recate dall'art. 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018)**, che ha novellato l'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 inserendo nel comma 8-bis le parole *“vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, **già pronti per il consumo**, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, ...”*.

Conseguentemente, nell'ambito dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, comprensiva della eventuale *“somministrazione non assistita”* degli stessi effettuata utilizzando **i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo**, è possibile che il medesimo imprenditore eserciti quello che oramai viene definito lo **“street food agricolo”**, naturalmente nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Dopo queste premesse, l'ANCI fornisce alcune indicazioni sullo svolgimento dello **“street food agricolo”**, che riassumiamo nei punti che seguono.

1) Per quanto concerne l'ambito territoriale lo **“street food”** può essere svolto in tutto il territorio della Repubblica senza che rilevi l'ubicazione dell'azienda

**agricola di produzione.**

2) Con riferimento all'ambito temporale lo *"street food"* può essere svolto nel corso di tutto l'anno.

3) Circa le attrezzature utilizzabili, si prevede l'impiego di ***"strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola"*** che deve intendersi quale possibilità per l'imprenditore agricolo di servirsi di qualsivoglia bene mobile, anche registrato (art. 815 cod. civ.), **purché idoneo dal versante igienico-sanitario** alla vendita e alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli ed agroalimentari.

4) Le predette strutture mobili devono essere ***"nella disponibilità dell'impresa agricola"*** e, pertanto, non è necessario che siano di proprietà dell'impresa stessa essendo sufficiente che siano utilizzate sulla base di un titolo giuridicamente valido ed efficace (ad es. in comodato).

Quanto, poi, ai **prodotti che possono formare oggetto dello *"street food"*** l'ANCI chiarisce che:

1) possono essere posti in vendita, anche in modalità *"street food"*, ***"prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici"***. Qualora, tuttavia, si utilizzino per la vendita **strutture mobili**, i prodotti devono presentarsi ***"già pronti per il consumo"***, intendendosi per tali, conformemente alla interpretazione giurisprudenziale formatasi in materia, quelli che **non necessitano di cottura sul posto** per essere edibili ma che, al limite, possano essere meramente riscaldati, anche su richiesta del consumatore, non essendo, quindi, possibile un'attività di manipolazione nel luogo di vendita.

2) L'attività di *"street food agricolo"* può essere svolta **congiuntamente a quella di somministrazione non assistita** dei prodotti venduti utilizzando gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo.

Al fine di meglio circoscrivere i confini della predetta somministrazione è opportuno rinviare alla recente risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 59196 del 9 febbraio 2018 laddove si chiarisce che *"non può escludersi l'utilizzo di posate di metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un'attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di <> la tavola con le*

*modalità proprie della ristorazione, ma solo mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto."*